

LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DEL MICROCHIP NEI CHELONI DEL GENERE *TESTUDO*

Alessandro Bellese Dr.Med.Vet., Mattia Bielli Dr.Med.Vet. , Michele Capasso Dr.Med.Vet.

CITES E REG CE 338/97

CITES

Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise in base alla Convenzione, che si fonda sull'accertamento della situazione biologica delle specie , in tre categorie ed elencate in tre "Appendici":

Appendice I

Include specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio.

Appendice II

Specie suscettibili di estinzione, il cui commercio è regolamentato per uso sostenibile per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza.

Appendice III

Specie tutelate dai singoli stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

Ogni specie in base al livello di popolazione raggiunto a seguito del prelievo forzoso cui è sottoposta, viene inserita in una delle tre appendici sopracitate, e può transitare, nel tempo, da un livello di protezione ad un altro a seconda dei dati di incremento o decremento delle popolazioni. La CITES non esclude che gli Stati Parte possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie già incluse nelle liste della Convenzione o di altre specie selvatiche.

Reg. (CE) 338/97 e s.m.i.

Nel Regolamento di attuazione della CITES nell'Unione Europea, le specie da proteggere sono state suddivise, a seconda del grado di controllo e protezione che si vuole esercitare, in quattro "Allegati".

Allegato A

Specie dell'appendice I e alcune specie in appendice II inserite secondo diversi criteri (rarietà, pressione commerciale, somiglianza con specie dell'appendice I, presenza allo stato selvatico sul territorio comunitario).

Allegato B

- Specie in appendice II (a parte quelle in allegato A).
- Specie dell'Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva.
- Specie inserite secondo diversi criteri, quali volume di scambio internazionale che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune popolazioni.

- Specie la cui introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità possa costituire un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene.

Allegato C

Specie dell'Appendice III della Cites, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie dell'Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

Allegato D

Alcune specie di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. Questo Allegato elenca anche specie non_Cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione, il che costituisce un importante contributo per il principio cautelativo.

Allegato A	Appendice	Allegato B	Appendice
<i>Astrochelys radiata</i>	I	<i>Aldabrachelys gigantea</i>	II
<i>Astrochelys yniphora</i>	I	<i>Chelonoidis carbonaria</i>	II
<i>Chelonoidis nigra</i>	I	<i>Chelonoidis chilensis</i>	II
<i>Gopherus flavomarginatus</i>	I	<i>Chelonoidis denticulata</i>	II
<i>Malacochersus tornieri</i>	II	<i>Chersina angulata</i>	II
<i>Psammobates geometricus</i>	I	<i>Geochelone elegans</i>	II
<i>Pyxis arachnoides</i>	I	<i>Geochelone platynota</i>	II
<i>Pyxis planicauda</i>	I	<i>Geochelone sulcata</i>	II
<i>Testudo graeca</i>	II	<i>Gopherus agassizii</i>	II
<i>Testudo hermanni</i>	II	<i>Gopherus berlandei</i>	II
<i>Testudo kleinmanni</i>	I	<i>Gopherus polyphemus</i>	II
<i>Testudo marginata</i>	II	<i>Homopus areolatus</i>	II
		<i>Homopus boulengeri</i>	II
		<i>Homopus femoralis</i>	II
		<i>Homopus signatus</i>	II
		<i>Indotestudo elongata</i>	II
		<i>Indotestudo forstenii</i>	II
		<i>Indotestudo travancorica</i>	II
		<i>Kinixys belliana</i>	II
		<i>Kinixys erosa</i>	II
		<i>Kinixys homeana</i>	II
		<i>Kinixys lobatsiana</i>	II
		<i>Kinixys natalensis</i>	II
		<i>Kinixys spekii</i>	II
		<i>Manouria emys</i>	II
		<i>Manouria impressa</i>	II
		<i>Psammobates oculifer</i>	II

		<i>Psammobates tentorius</i>	II
		<i>Stigmochelys pardalis</i>	II
		<i>Testudo horsfieldii</i>	II

NORMATIVA ANIMALI ALLEGATO A e B reg. (CE) n° 338/97

MARCAGGIO

- **Tutti gli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A del Reg.(CE) n° 338/97 e s.m.i. devono essere marcati** (art. 5 comma 5 Legge n° 150/92) conformemente ai disposti dell'art. 66 del Reg. (CE) n° 865/2006. L'esenzione dai divieti di commercio (spostamento e cessione) sanciti dalla CITES è concessa, per i vertebrati vivi, soltanto quando il richiedente **abbia dimostrato l'osservanza della conformità del marcaggio**. Quindi per i Cheloni inclusi in tale allegato:
 - Obbligo del marcaggio mediante applicazione di microchip (art. 66 comma 3 del Reg. CE n° 865/2006) attraverso l'utilizzo di microchips standards o di nano-microchips:
 - Per esemplari oltre l'anno di vita applicazione di microchip standard (mm 12 x 2) o di nano microchip (mm 7 x 1,5);
 - Per esemplari del genere *Testudo* nati dopo il 01.01.2012 applicazione di nano microchip (mm 7 x 1,5) entro l'anno di vita (disposizione Commissione Scientifica CITES).
 - Dal 01.01.2012 il marcaggio fotografico previsto per gli esemplari di *Testudo* spp. di età inferiore ai 5 anni, è stato sostituito dall'applicazione dei microchip. Il certificato di fotomarcatura deve essere obbligatoriamente sostituito da certificato di marcatura mediante microchip.
 - Gli esemplari di *Testudo* spp. denunciati entro il 31/12/1995 o acquisiti a titolo non oneroso entro il 06/2008, anche se il proprietario non ha intenzione di riprodurli, cederli o spostarli devono essere marcati.
 - Per questi esemplari il proprietario potrà richiedere il certificato CITES comunitario che costituirà prova dell'origine legale dell'esemplare ma non consentirà la vendita o lo spostamento dal luogo di detenzione dichiarato. Circ Min Amb Rilascio certificati comunitari gen *Testudo* esplicativa per Reg. UE 791/2012 e Reg. UE 792/2012. Per la prole di questi esemplari il proprietario potrà invece ottenere il rilascio, qualora ne ricorrano i presupposti (art. 54 Reg. CE n° 865/2006), di un certificato (art. 8 comma 3 Reg. CE n° 338/97) utile ai fini commerciali.

Circ Min Amb Rilascio certificati comunitari gen *Testudo* esplicativa per Reg. UE 791/2012 e Reg. UE 792/2012.

- Per esemplari appartenenti al genere *testudo* denunciati entro il 31-12-1995 (L 150/92 e succ. mod.) o acquisiti a titolo gratuito entro il 06-2008.
- Il detentore ha facoltà (NON obbligo) di richiedere il certificato CITES comunitario, per poi richiedere la certificazione della prole a fini commerciali (ai sensi di art8, comma3, reg CE 338/97).
- Dovrà essere riportata la fonte U o la fonte F.
- I certificati se rilasciati sono validi come prova legale di origine e del luogo di detenzione , ma non autorizzano né all'uso commerciale, né all'eventuale spostamento presso altre strutture. Sul certificato sarà specificato “certificato non valido per scopi commerciali”.
- E' obbligatorio comunque il marcaggio anche per questi esemplari

- All'obbligo del marcaggio è possibile derogare temporaneamente solo ed esclusivamente a motivo di eventuali caratteristiche fisiche o comportamentali dell'esemplare che sconsigliano l'applicazione del microchip o del nano-microchip e che comunque dovranno essere attestate dal medico veterinario.

In caso di dimensioni troppo piccole (< 5 cm) o per problemi sanitari o comportamentali (es letargo) allo scadere dell'anno di vita, il medico veterinario può posticipare l'applicazione fino a quando non sussistono più i motivi di inapplicabilità, mediante la produzione di certificato che attesti le motivazioni e i termini temporali della successiva valutazione .

- **Per esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato B del Reg. (CE) n° 338/97 e s.m.i. la marcatura non è obbligatoria ma consigliata.**

NON è possibile sanare *Testudo* non denunciate

Denuncia di nascita e tempistica di marcaggio per esemplari appartenenti a specie elencate negli allegati A e B del Reg. (CE) n° 338/97

- La nascita in cattività di nuovi esemplari appartenenti a specie elencate negli allegati A e B del Reg. (CE) n° 338/97 deve essere denunciata entro 10 giorni dall'evento utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito del Corpo Forestale dello Stato (art. 8 bis Legge n° 150/92); la denuncia va fatta anche se il proprietario non ha intenzione di cedere esemplari.
- Tutti gli esemplari nati e/o riprodotti in cattività di specie elencate nell'allegato A del Reg. (CE) n° 338/97 devono essere marcati secondo le indicazioni e le tempistiche fornite nel paragrafo “Marcaggio”.
- La pratica non è conclusa fino a quando all'esemplare non è stato applicato il microchip o il nano-microchip e si è provveduto a comunicare al Servizio CITES Territoriale competente gli estremi del microchip applicato (“*Le denunce di nascita relative a tali specie, di cui all'art 8 bis della Legge 150/92, si riterranno acquisite, in via definitiva, dai Servizi CITES*”).

*territoriali competenti, solo a seguito della formale comunicazione degli estremi della marcatura applicata da parte del denunciante” - Circolare CITES n° 20/2011 21.12.2011 (Nuove disposizioni per la marcatura di esemplari vivi del genere *Testudo*.)*

- Il rilascio del certificato CITES è subordinato alla marcatura.

Cessione degli esemplari appartenenti a specie elencate negli allegati A e B del Reg. (CE) n° 338/97

Specie inserite nell'allegato A

- **Cessione a titolo oneroso:** possono essere ceduti solo esemplari marcati secondo le indicazioni fornite e scortati dal certificato CITES rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Reg. (CE) n° 338/97 e s.m.i. e solo se il destinatario previsto sia stato adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantire una corretta assistenza all'esemplare (art 9 comma 4 Reg. CE n° 338/97);
- **Cessione a titolo non oneroso:** possono essere ceduti solo esemplari marcati secondo le indicazioni fornite, scortati da documentazione che ne attesti la legale introduzione/acquisizione/detenzione e per i quali sia stato ottenuto il rilascio di un certificato CITES ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Reg. (CE) n° 338/97 e s.m.i.

Specie inserite nell'allegato B

- **Cessione a titolo oneroso e non:** possono essere ceduti solo esemplari scortati da documentazione che ne attesti la legale introduzione/acquisizione/detenzione e solo se il destinatario previsto sia stato adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantire una corretta assistenza all'esemplare (art 9 comma 4 Reg. CE n° 338/97).

Denuncia di morte/smarrimento

La denuncia della morte o dello smarrimento di un esemplare deve avvenire entro 10 giorni dalla morte mediante raccomandata A/R al Corpo Forestale dello Stato – Servizio CITES provinciale o regionale.

Casi pratici

1. Cosa deve fare il sig. Rossi che ha una *Testudo* denunciata '95/acquisita gratuitamente entro 2008 per cederla al sig. Verdi?
 - a. Marcaggio
 - b. Richiesta certificato CITES
 - c. Richiesta spostamento
2. Il sig. Bianchi ha una coppia di *Testudo* denunciate '95 che solo ora si sono riprodotte, vuole cedere i nuovi nati, cosa fa?
 - a. Marcaggio
 - b. Richiesta CITES genitori
 - c. Chiedere autorizzazione a spostamento figli di prima generazione (fonte F)
 - d. Se volesse venderli?
 - i. Richiedere la fonte C, quindi solo 2° generazione.

3. Il sig. Verdi ha due-tre coppie di *Testudo*, tutte denunciate '95, che ogni anno hanno figliato, si ritrova con esemplari di prima e seconda generazione ma non ha mai denunciato le nascite. Può fare qualcosa?
- Marcaggio
 - Richiesta certificato CITES genitori
 - Pagare sanzione amministrativa per omessa denuncia di nascita
 - Regolarizzare i figli

Fonte W:	Esemplari selvatici
Fonte C:	Esemplari <u>all A</u> riprodotti in cattività a <u>fini non commerciali</u> nei modi previsti dal capo XIII del reg CE 865/2006. Esemplari <u>all B e C</u> allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del reg CE 865/2006. Esemplari <u>all A</u> nati in cattività di <u>seconda generazione</u> a <u>fini commerciali</u> (dopo riconoscimento comm CITES secondo reg. UE 791/2012)
Fonte D:	Esemplari <u>all A</u> allevati in cattività a <u>fini commerciali</u> , riprodotti in strutture che abbiano ottenuto la <u>registrazione dell'operazione di allevamento presso il segretariato CITES di una specie inclusa nell'Appendice I della Convenzione di Waschington</u> (risoluzione 15° Conferenza CITES – Doha-2010)
Fonte F:	Esemplari riprodotto in cattività di 1° generazione / esemplari nati in cattività per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del reg CE 865/2006
Fonte R:	Esemplare proveniente da operazioni di ranching (allevamento)
Fonte I:	Esemplari confiscati o sequestrati
Fonte O:	Esemplari pre convenzione (pre 1973)
Fonte U:	Origine sconosciuta (deve essere motivata)

APPLICAZIONE MICROCHIP - INTRODUZIONE

I sistemi di marcatura tramite radio frequenza (Radio Frequency IDentification RFID) sono in uso da moltissimi anni in settori molto diversi, al fine di identificare univocamente oggetti e animali. Nello specifico per il marcaggio animale il sistema maggiormente impiegato a tale scopo è costituito da trasponder passivi integrati (PIT), impiegati fin dal 1985 in vertebrati e in alcuni invertebrati.

Il trasponder è costituito da un circuito elettromagnetico miniaturizzato, passivo (senza la presenza di un alimentatore) una piccola antenna di rame e una memoria-dati racchiusi in una capsula di materiale inerte (speciale vetro biocompatibile) che presenta in superficie dei piccoli solchi, affinché una volta applicato, possa esserne facilitato l'ancoraggio ai tessuti dell'animale. Tale microcircuito, eccitato dall'apposito lettore tramite onde elettromagnetiche, restituisce un segnale

radio a bassa frequenza (125-134,2kHz) tradotto dall'apparecchio ricevente in un codice alfanumerico (unico e non modificabile) che compare nel display sotto forma di 15 numeri e/o lettere che, opportunamente sequenziati, consentono fino a 36 miliardi di combinazioni diverse. La tecnologia attualmente in uso risponde agli standard ISO 11784 e 11785.

Caratteristiche del Microchip o transponder:

- radiosegnalatore a microcircuito non modificabile a sola lettura
- numerato
- conforme ISO 11784:1996/E e 11785:1996/E

I sistemi di trasmissione attualmente utilizzati e regolamentati sono:

- FDX (Full Duplex)
- HDX (Half Duplex).

La distanza di lettura è compresa tra i 2 e i 40 cm a seconda del tipo di lettore utilizzato.

APPLICAZIONE DEL MICROCHIP

L'applicazione del microchip è un atto medico e come tale deve essere effettuato da un Medico Veterinario abilitato ed iscritto all'Ordine professionale (d.d. ministero ambiente del 20/04/2009). Pertanto è obbligatorio, nel caso del marcaggio di un animale mediante applicazione di microchip, presentare alle autorità competenti il certificato d'applicazione microchip redatto dal Medico Veterinario che l'ha eseguita.

1. I soggetti da marcare devono essere sottoposti a esame clinico ed essere giudicati in buona salute.
2. Il periodo più indicato per l'inoculo del microchip nelle specie ibernanti è al termine della stagione riproduttiva (indicativamente da fine luglio a inizio settembre). Si consiglia di evitare l'inoculo nelle 3 settimane successive al risveglio e nelle 3 antecedenti l'inizio della latenza invernale, poiché in tale periodo, il sistema immunitario e i sistemi di difesa dell'animale possono non essere adeguatamente efficaci e determinare una maggiore probabilità di complicanze postinserzione.
3.
 - a. Si sconsiglia l'applicazione di microchip di dimensioni standard (lunghezza 12 mm) in soggetti la cui lunghezza totale del carapace sia inferiore ai 10 cm (misurato in linea retta dallo scuto nucale allo scuto caudale).
 - b. L'utilizzo di microchip di dimensioni inferiori, i cosiddetti nanomicrochip (lunghezza 7 mm), può trovare applicabilità in soggetti di piccole dimensioni, comunque maggiori di 5 cm. Come per i microchip di dimensioni standard tuttavia l'applicabilità rimane a discrezione del medico veterinario secondo variabili quali la

dimensione ed età dell'animale, la specie e la conformazione anatomica. (Parere FNOVI 05/10/2011-CSC 11/10/2011-Min Salute 13/12/2011)

- c. L'applicazione dei nanomicrochip in soggetti adulti soprattutto di grossa taglia può dare problemi di lettura in alcuni siti di inoculo, come ad esempio a livello di muscoli pettorali.
4. Gli individui da marcare devono preventivamente essere sottoposti a screening tramite apposito lettore per verificare l'eventuale presenza di un preesistente microchip.
 5. La cute del sito d'inoculo deve essere preparata secondo le regole dell'asepsi chirurgica. Poiché la cute dei rettili presenta delle particolarità pressochè uniche e spesso è colonizzata da microorganismi potenzialmente patogeni, tale procedura riveste particolare importanza.
 6. Dopo l'introduzione del microchip si consiglia di chiudere il foro di entrata con colla cianoacrilica o con un punto di sutura e di applicare per qualche ora sulla parte un tampone di cotone e garza fissato con cerotto o altro materiale per bendaggi.
 7. I soggetti così identificati, in seguito alla procedura di inoculo, devono essere posti sotto osservazione in ambiente pulito, preferibilmente al chiuso, per un periodo di almeno 48 ore; le specie acquatiche devono essere mantenute all'asciutto in camera umida o in vasche di ricovero per lo stesso periodo di tempo.
 8. A distanza di 7 giorni dall'inoculo è opportuno controllare l'effettiva presenza del microchip ed il regolare funzionamento del dispositivo.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SITI DI INOCULO CONSIGLIATI

TARTARUGHE A CUTE SPESSA	
(Fam Testudinidae: <i>Homopus</i> sp., <i>Pyxis</i> sp., <i>Testudo</i> sp., <i>Geochelone</i> sp., <i>Stigmochelys</i> sp., <i>Centrochelys</i> sp. ecc, Fam Chelydridae: <i>Chelydra serpentina</i> , <i>Macrochelys temminckii</i> .)	
Dimensione Piccola e Media	Dimensione Grande e Gigante
Muscolo pettorale sinistro	Regione carpale arto anteriore sinistro
Coscia sinistra, SC (tg piccola) o IM (tg media)	Regione tarsale arto posteriore sinistro
Muscolo Gluteo sinistro, IM	Muscolo Gluteo sinistro, IM

TARTARUGHE A CUTE SOTTILE (PALUSTRI E ACQUATICHE)	
(Fam. <i>Emydidae</i> , <i>Geoemydidae</i> , <i>Trionychidae</i> , <i>Chelidae</i> ecc.)	
Dimensione Piccola	Dimensione Media e Grande
Muscolo pettorale sinistro	Muscolo Pettorale sinistro
Coscia sinistra, IM	Coscia sinistra, IM (quadricipite femorale)
	Muscolo Gluteo sinistro, IM

Nei cheloni che presentano deformazioni della corazza in seguito a malattie metaboliche o a traumi, sarà cura del medico veterinario adattare l'introduzione del microchip al caso specifico; il sito di inoculazione del chip deve comunque essere sempre specificato sul certificato rilasciato dal medico veterinario.